



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BINI, ALFIERI, BOLDRINI, CUCCA,
D’ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI,
PITTELLA, STEFANO, TARICCO, VATTUONE, BARBONI, LONARDO,
Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ASTORRE, LAFORGIA, GIRO, FERRO,
FLORIS, VALENTE e MARGIOTTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2018

Misure per favorire l’utilizzo di dispositivi di allarme finalizzati
a prevenire l’abbandono di bambini a bordo dei veicoli

ONOREVOLI SENATORI. - L'abbandono di bambini nelle automobili è oggi un fenomeno che assume i connotati di emergenza internazionale. Negli Stati Uniti, i casi di abbandono di bambini nell'abitacolo dell'auto di famiglia sono ormai numerosi. Dal 1998, oltre 700 bambini sono morti per ipotermia, arresto cardiaco o asfissia a seguito dell'abbandono nell'auto. Circa l'87 per cento di questi aveva un'età inferiore ai tre anni.

La situazione si ripete in molti altri Paesi *extra UE*, come il Brasile dove si sono verificati 24 decessi dal 2006 e Israele dove gli episodi accertati sono 381.

In Europa, pur non essendoci ancora una banca dati specifica per tali casi, il fenomeno è in crescita. In Francia, la Commissione per la sicurezza dei consumatori ha riportato 24 casi tra il 2007 e il 2009, cui hanno fatto seguito altri episodi ricostruiti attraverso la cronaca giornalistica. Altri episodi si sono verificati in Belgio, in Spagna e addirittura in Irlanda.

In Italia i casi sono più o meno noti. Il più datato risale al 1998, a Catania, al quale hanno fatto seguito i casi del 2008 a Merate (Lecco), del 2011 a Teramo e a Perugia. Sempre nel 2011, a Roma, due gemellini di undici mesi sono stati salvati da un passante. Nel 2013 un bambino di due anni è morto in auto a Piacenza, mentre a Napoli un bimbo di tre anni e a Roma un bambino di due mesi sono stati salvati dai passanti. Nel 2015, si è registrato un altro caso drammatico con la morte di una bambina di diciassette mesi, a Vicenza. Sempre nel 2015, si sono verificati altri quattro casi a lieto fine: a Roma, a Mestre, a Grosseto e nel mantovano, dove è stato un vicino di casa a

salvare una piccola di poche settimane dimenticata sul seggiolino dell'auto dalla madre. Nel 2016, a Livorno è morta una bambina di diciotto mesi, mentre a La Spezia una piccola di sette anni è stata tratta in salvo da un passante. Nel 2017, infine, è morta una bambina in provincia di Arezzo.

A parte i rari casi di persone, spesso affette da ludopatia, che lasciano volontariamente i figli in auto, tutti gli altri casi riguardano genitori perfettamente sani e privi di disturbi mentali al momento del fatto. Si tratta di persone che per la combinazione di più fattori, quali lo *stress* e la mancanza di sonno, o per piccole variazioni nella *routine* quotidiana, sono cadute in un errore fatale.

L'unico modo per azzerare questo tipo di incidenti, secondo gli studiosi del fenomeno, è usare una tecnologia anti-distrazione che richiami la nostra attenzione nel momento in cui si sta per lasciare l'automobile. Soluzione peraltro piuttosto economica e tecnicamente banale.

In un'epoca in cui si costruiscono auto a guida autonoma, si montano sulle vetture sistemi di *infotainment* avanzati con riconoscimento vocale, *radar*, *lidar*, *sonar*, sedili con massaggio lombare, volante riscaldato e le più sofisticate tecnologie elettroniche per il controllo dell'auto a distanza, il costo per l'applicazione di dispositivi anti-abbandono non dovrebbe rappresentare un problema per le case automobilistiche, i produttori di seggiolini e soprattutto per i genitori dei bambini.

Dal punto di vista tecnologico, tali sistemi di allarme da applicare ai seggiolini sono già disponibili. Sotto tale profilo si segnala, ad esempio, l'esistenza di un brevetto italiano, premiato dal Consiglio nazionale delle

ricerche e messo a punto da un gruppo di studenti di un istituto tecnico di Bibbiena. Il dispositivo si chiama «seggolino salva bimbi» e segnala appunto la presenza del bambino nel seggiolino quando si spegne il motore e si chiude la portiera dell'automobile.

Il presente disegno di legge, al fine di contribuire a risolvere tale problematica, introduce, all'articolo 1, nuove disposizioni all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in forza delle quali l'adozione di un sistema di allarme che segnali la presenza del bambino nel seggiolino del veicolo e scongiuri possibili e inspiegabili tragedie diventa obbligatorio.

Con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definiti i criteri e le modalità per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini dotati di di-

spositivi di allarme anti-abbandono da utilizzare all'interno dei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3, nonché i criteri e le modalità per l'omologazione dei sistemi di allarme anti-abbandono da applicare ai sistemi di ritenuta già presenti nei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3. Ciò per consentire a tutti almeno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa, e in particolare alle imprese di immettere sul mercato tali dispositivi.

L'articolo 2 prevede, al fine di favorire la più ampia diffusione dei sistemi di ritenuta per bambini dotati di dispositivi di allarme anti-abbandono, una detrazione ai fini dell'IRPEF pari al 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per l'acquisto dei predetti sistemi. Tale detrazione è maggiorata al 50 per cento qualora l'acquisto sia effettuato per bambini di età fino a tre anni.

Infine, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini dotati di dispositivi di allarme anti-abbandono da utilizzare all'interno dei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, nonché i criteri e le modalità per l'omologazione dei sistemi di allarme anti-abbandono da applicare ai sistemi di ritenuta già presenti nei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Art. 2.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di un sistema di ritenuta per bambini dotato di dispositivo di allarme anti-abbandono da utilizzare all'interno dei veicoli di

cui alle categorie M1, N1, N2 e N3, nonché le spese sostenute per l'acquisto di un sistema di allarme anti-abbandono da applicare ai sistemi di ritenuta già presenti nei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3, omologati in base alla normativa emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti La detrazione si applica nella misura del 50 per cento delle spese sostenute qualora l'acquisto, documentato dai genitori, riguardi un sistema di ritenuta, di tipo omologato, per bambini di età inferiore a tre anni».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2019 previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, mediante definizione di un limite di reddito sotto il quale non si applicano le predette misure fiscali.

